

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Allegato 2**

MODALITA' ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO "A".

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A" ha emanato, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le linee guida (recepite nell'allegato 1 ) finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di seguito denominate "linee guida".

La Regione Marche ha definito le modalità di operative sul territorio marchigiano come di seguito :

1. Il presente atto definisce le modalità attuative regionali per i Comuni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
2. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli è avviato d'ufficio dal Comune **entro il 31/12/2020**;
3. La definizione delle modalità di rinnovo è demandata all'autonomia comunale potendo, eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che riterrà più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia e celerità del procedimento;
4. In ogni caso il Comune provvede mediante comunicazione a ciascun titolare dell'azienda intestataria della concessione, ad informarlo che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa; Tuttavia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei Comuni, questi ultimi possono comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione anche mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune;
5. Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate cause temporanee di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento, fra quelle indicate al

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

punto 4 delle linee guida, e si impegni ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni da quanto la causa di impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti;

6. I procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero **entro il 30 giugno 2021**; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori proseguire l'attività;
7. In esito al procedimento di rinnovo è rilasciato un nuovo titolo abilitativo avente efficacia per 12 anni;
8. Il nuovo titolo abilitativo decorre dal **1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032**;
9. Con riferimento a quanto previsto nelle linee guida uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di concessioni a) pari a due per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; b) pari a tre per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è superiore a cento; Le presenze effettive e di spunta maturate con il precedente titolo sono trasferite sul nuovo titolo abilitativo;
10. Il Comune provvede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida che devono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020. I requisiti sono quelli previsti dalla legge regionale 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni e nello specifico:
  - di onorabilità;
  - professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
  - iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto dalle linee guida ministeriali di cui all'allegato 1) .
11. Il durc deve essere regolare al 30 giugno 2021;
12. Le amministrazioni comunali si avvalgono della modulistica approvata da disposizioni nazionali o regionali ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo.